

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI PESARO-URBINO

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 - R.D. 1775/1933 - L.R. 5/2006. Sospensione dei prelievi, dal 13 Agosto al 15 Ottobre 2021, da tutti i corsi d'acqua superficiali presenti nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino, a qualsiasi uso, ad esclusione dei prelievi idropotabili e di quelli utilizzati per l'abbeveraggio del bestiame.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto.

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).

VISTA la DGR n. 1333 del 08/10/2018 ad oggetto "L.R. n. 20/2001. Parziale modifica delle deliberazioni di organizzazione n. 1536/2016, n. 31/2017 e ss.mm.ii. e delle deliberazioni n. 279/2017 e n. 879/2018 della Giunta regionale".

VISTA la DGR n. 516 del 05/05/2020 ad oggetto "L.R. n. 20/2001. Parziale modifica della deliberazione di organizzazione n. 31/2017 e ss.mm.ii. della Giunta regionale inerente alcune strutture nell'ambito del Servizio Tutela, gestione e assetto del Territorio e conseguente modifica e integrazione della DGR n. 334/2020".

VISTA la DGR n. 597 del 18/05/2020 ad oggetto "Articolo 28 della Legge Regionale 20/2001. Conferimento incarico dirigenziale della P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino nell'ambito del Servizio tutela, gestione e assetto del territorio della Giunta Regionale".

VISTA la L.R. del 9 giugno 2006 n. 5 "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico".

DECRETA

- 1) Di disporre, a far data dal 13 Agosto 2021 e fino al 15 Ottobre 2021, la sospensione di tutti i prelievi dai corsi d'acqua superficiali presenti nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino, fatti salvi i prelievi destinati all'uso idropotabile e all'abbeveraggio del bestiame.
- 2) Di precisare che le sospensioni imposte dal presente provvedimento si applicano anche ai prelievi effettuati dai pozzi di subalveo, così come definiti dall'art. 1, comma 3, lettera c) della L.R. 5/2006, in quanto equiparati a prelievi di acque superficiali.
- 3) Di precisare, altresì, che eventuali modifiche al presente provvedimento potranno essere adottate in relazione all'evoluzione del contesto meteo-climatico o delle condizioni di portata dei corsi d'acqua.
- 4) Di stabilire che per sopperire a situazioni o esigenze di particolare e grave necessità adeguatamente documentate e motivate e in assenza di fonti di approvvigionamento alternative, questa P.F. potrà rilasciare specifiche deroghe a soggetti che ne faranno richiesta.
- 5) Di inviare il presente provvedimento ai Comuni interessati, all'AATO 1 - Marche Nord, alla Prefettura di Pesaro e Urbino, alla Regione Marche (P.F. Tutela delle Acque, Difesa del Suolo e della Costa, Servizio Protezione Civile), all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, alla Provincia di Pesaro e Urbino, ad ENEL GREEN POWER, ai soggetti gestori del servizio idrico integrato (MARCHE MULTISERVIZI SPA ed ASET SPA), nonché al Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro e Urbino, al Comando di Polizia



Provinciale e agli Organi di Polizia Locale, per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza di relativa competenza.

- 6) Di richiedere ai Comuni interessati e alla Provincia di Pesaro e Urbino di pubblicare il presente atto sui rispettivi siti istituzionali e Albi Pretori nonché, qualora possibile, di provvedere alla sua diffusione anche mediante pubblici avvisi.
- 7) Di precisare che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento comporterà, ai sensi dell'art.17 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 30.000 e, nei casi di particolare tenuità, da euro 300 a euro 1.500.
- 8) Di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17, nonché sul sito istituzionale dell'Ente.
- 9) Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 è il Dott. Fabrizio Furlani e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso la P.F. Tutela del Territorio di Pesaro-Urbino della Regione Marche.
- 10) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto può essere proposto:
 - Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui all'art. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933;
 - Ricorso giurisdizionale per le materie di cui all'art. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933.

Per tutti gli altri aspetti, può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente

Ing. Ernesto Ciani

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del DLgs. 82/2005



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Attribuzioni delle funzioni in materia di concessioni demaniali

- L.R. 17-5-1999 n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa”, in particolare l’art. 52 “Funzioni delle province”.
- L.R. 25-5-1999 n.13 “Disciplina regionale della difesa del suolo”, in particolare gli artt. 15 e 16 c.1.
- L. 7-4-2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.
- L.R. 3-4-2015 n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province” in attuazione della L. 7/04/2014 n. 56.
- D.G.R. n. 303 del 31/03/2016 “Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire in attuazione degli artt. 2 e 3 L.R. 13/2015”.

Normativa in materia di acque pubbliche

- Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 recante “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”, e in particolare, l’articolo 4, paragrafo 6.
- Deliberazione del Comitato Istituzionale integrato dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere n. 8 del 3 marzo 2016 recante l’approvazione dell’aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale (PGDAC.2).
- Piano Tutela delle Acque (PTA), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 145 del 26/01/2010, e ss.mm.ii.
- R.D. 14-8-1920 n. 1285 “Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche”.
- R.D. 11-12-1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”.
- D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”.
- L.R. 9-6-2006 n. 5 “Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico”.
- Piano Tutela delle Acque (PTA), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 145 del 26/01/2010, e ss.mm.ii.
- D.G.R. n. 590 del 06/06/2017 ad oggetto “Approvazione dei criteri e modalità regionali di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”.
- Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, con la quale è stata adottata la Direttiva Derivazioni (“Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale”).



Motivazione

Analisi della situazione e misure di contrasto

Allo scopo di garantire prioritariamente i fabbisogni idropotabili di gran parte del territorio provinciale, che dipendono per circa l'80% dalle acque di superficie (fiumi, invasi artificiali, pozzi di subalveo), questa P.F., con Decreto n. 269 del 25/06/2021, ha disposto, a partire dal 1^a luglio 2021 e fino al 15 ottobre 2021, le seguenti limitazioni dei prelievi dai corsi d'acqua insistenti nel bacino idrografico del fiume Metauro, ad esclusione di quelli destinati all'uso idropotabile e all'abbeveraggio del bestiame e agli impianti idroelettrici che non determinano tratti sottesi sui corpi idrici per i quali non trova applicazione la normativa sul DMV (Deflusso Minimo Vitale):

- la sospensione di tutti i prelievi di acqua pubblica dai corsi d'acqua ubicati nel tratto compreso tra l'invaso del Furlo e la foce del Fiume Metauro (Fiume Candigliano, Fiume Metauro e relativi affluenti);
- la riduzione del 50% della portata dei prelievi di acqua pubblica rispetto a quella prevista nei disciplinari di concessione o nelle licenze annuali di attingimento, da tutti i corsi d'acqua presenti a monte del bacino del Furlo (Fiume Candigliano, Fiume Metauro, Fiume Burano, Fiume Biscubio, Fiume Bosso, Torrente Bevano, Torrente Certano e relativi affluenti).

Il perdurare di anomale condizioni meteo-climatiche, caratterizzate da alte temperature e dall'assenza di precipitazioni significative, ha determinato una continua e progressiva contrazione delle portate dei corsi d'acqua, rendendo critico l'approvvigionamento idrico a scopo idropotabile, come illustra il seguente prospetto che riporta, alla luce dei dati giornalieri trasmessi da ENEL, lo stato della disponibilità idrica negli invasi ENEL di Furlo-San Lazzaro e Tavernelle (che alimentano gran parte del sistema idropotabile provinciale), a partire dal 15 luglio u.s. e sino alla data odierna:

Data	Furlo		San Lazzaro		Tavernelle		Totale 3 invasi		Volumi persi o acquisiti rispetto al giorno precedente [mc/g]
	Volume invasato	Riempimento %	Volume invasato	Riempimento %	Volume invasato	Riempimento %	Totale Volume invasato	Riempimento %	
15-lug	239.894	64%	183.568	33%	73.898	18%	497.360	37%	24.842
16-lug	262.748	71%	167.020	30%	65.016	16%	494.783	37%	-2.576
17-lug	277.654	75%	158.983	28%	69.424	17%	506.060	38%	11.277
18-lug	293.552	79%	195.302	35%	86.519	22%	575.373	43%	69.313
19-lug	292.559	79%	226.355	40%	91.220	23%	610.134	46%	34.760
20-lug	286.597	77%	244.835	44%	92.404	23%	623.836	47%	13.702
21-lug	291.565	78%	244.835	44%	93.592	23%	629.992	47%	6.156
22-lug	293.552	79%	250.731	45%	97.177	24%	641.460	48%	11.468
23-lug	293.552	79%	244.835	44%	97.177	24%	635.565	48%	-5.895
24-lug	292.559	79%	241.327	43%	97.177	24%	631.063	47%	-4.502
25-lug	291.565	78%	235.526	42%	97.177	24%	624.268	47%	-6.794
26-lug	288.584	77%	227.495	41%	98.380	25%	614.458	46%	-9.810
27-lug	283.616	76%	221.819	40%	98.380	25%	603.814	45%	-10.644
28-lug	277.654	75%	212.843	38%	97.177	24%	587.673	44%	-16.141
29-lug	270.698	73%	205.100	37%	108.130	27%	583.928	44%	-3.745
30-lug	260.761	70%	196.382	35%	106.899	27%	564.042	42%	-19.886
31-lug	260.761	70%	192.075	34%	104.447	26%	557.283	42%	-6.759
1-ago	273.679	73%	191.004	34%	106.899	27%	571.581	43%	14.298
2-ago	283.616	76%	186.741	33%	97.177	24%	567.533	43%	-4.048
3-ago	294.546	79%	182.516	33%	84.190	21%	561.252	42%	-6.281



4-ago	303.594	81%	175.215	31%	71.653	18%	550.463	41%	-10.789
5-ago	299.515	80%	178.329	32%	48.113	12%	525.956	39%	-24.506
6-ago	297.527	80%	174.182	31%	48.113	12%	519.822	39%	-6.134
7-ago	296.534	80%	162.981	29%	46.088	12%	505.603	38%	-14.220
8-ago	305.687	82%	162.981	29%	46.088	12%	514.756	39%	9.153
9-ago	310.918	83%	162.981	29%	46.088	12%	519.987	39%	5.231
10-ago	302.548	81%	151.108	27%	46.088	12%	499.744	38%	-20.243
11-ago	300.508	81%	128.559	23%	45.084	11%	474.151	36%	-25.593

Allo stato attuale, in base ai dati provenienti dalle stazioni idrometriche della Protezione Civile, tutti i corsi d'acqua principali della provincia di Pesaro e Urbino hanno ormai raggiunto valori di portata inferiori alle soglie del DMV idrologico, come stabilite dal PTA (Piano regionale di Tutela delle Acque), con ampi tratti fluviali ormai privi di acqua fluente, caratterizzati dalla presenza di pozze e ristagni.

Tenuto conto della particolare gravità della situazione, il Comitato di Protezione Civile, riunitosi in forma straordinaria e in modalità telematica il giorno 11 agosto 2021, ha convenuto sulla necessità di adottare ulteriori misure di carattere straordinario per garantire la preservazione della risorsa idrica per fini idropotabili. A questa P.F., in particolare, che gestisce le funzioni in materia di concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica (art. 6 R.D. 1775/1933), è stato chiesto di emanare uno specifico atto per sospendere i prelievi da tutti i corsi d'acqua superficiali presenti nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino, a qualsiasi uso, ad esclusione dei prelievi idropotabili e di quelli utilizzati per l'abbeveraggio del bestiame.

Tali limitazioni si rendono necessarie anche allo scopo di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per ciascun corso d'acqua (art. 60, comma 5, del PTA)

Stante il perdurare del periodo siccitoso e l'assenza di previsioni che indichino, nel medio periodo, mutamenti delle attuali condizioni meteorologiche, e tenuto conto della necessità di informare, con congruo anticipo, i destinatari del presente atto, si ritiene che il periodo di sospensione dei prelievi possa avere effetto a partire dal giorno 13 Agosto p.v. e fino al 15 Ottobre 2021. Resta comunque inteso che eventuali modifiche temporali potranno essere adottate in relazione all'evoluzione delle condizioni meteo-climatiche o di deflusso dei corsi d'acqua.

Le sospensioni imposte con il presente provvedimento si applicano anche ai prelievi effettuati dai pozzi di subalveo, così come definiti dall'art. 1, comma 3, lettera c) della L.R. 5/2006, in quanto equiparati a prelievi di acque superficiali in base al comma 4 della medesima Legge Regionale. In particolare, i prelievi di subalveo, alla luce di tale normativa, sono quelli effettuati:

- 1) all'interno degli alvei e della rappresentazione catastale del demanio idrico;
- 2) per i corsi d'acqua arginati, a una distanza dalle due sponde inferiore o uguale al doppio dell'alveo di piena, misurata dal piede esterno dei medesimi argini maestri;
- 3) per i corsi d'acqua naturali non arginati, a una distanza dal ciglio superiore delle due sponde inferiore o uguale al doppio della larghezza dell'alveo inciso, come morfologicamente individuato tra i cigli delle sponde più esterne.

Inoltre, per sopperire a situazioni o esigenze di particolare e grave necessità adeguatamente documentate e motivate e in assenza di fonti di approvvigionamento alternative, si ritiene ammissibile il ricorso all'istituto della deroga, che potrà essere eventualmente rilasciata a soggetti che ne faranno richiesta, previa verifica istruttoria da parte dell'ufficio competente.



Inquadramento normativo relativo alla limitazione dei prelievi

La sospensione dei prelievi autorizzati o concessi è facoltà prevista dal R.D. 1775/1933, che demanda all'Autorità Concedente la possibilità di imporre temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni in atto da acque superficiali, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di alcun indennizzo. In particolare:

- art. 19: *“La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua. Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti di terzi”*
- art. 43: *“Il Ministro dei lavori pubblici può imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze”.*

I richiamati articoli del R.D. 1775/1933 trovano un sostanziale allineamento normativo con l'art. 25 della L.R. 5/2006, il quale prevede che *“La concessione è temporaneamente sospesa per motivi di pubblico interesse, quali: a) grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire l'uso idropotabile e il minimo deflusso vitale; ...”*.

Si ritiene utile sottolineare, inoltre, che le previsioni normative sopra richiamate si inquadrano, nell'ambito della vigente disciplina del diritto comunitario, anche come misure di tutela del corpo idrico, necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale imposti dalla Direttiva CE n. 60/2000 recante *“Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”*.

Esito dell'istruttoria

In relazione a quanto sopra esposto, nella necessità di adottare, per quanto di competenza, misure di carattere straordinario per garantire prioritariamente i fabbisogni per l'uso umano, nonché la preservazione dello stato di qualità ambientale dei corsi d'acqua, si propone di approvare quanto contenuto nel dispositivo.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Il responsabile del procedimento
P.O. Demanio Idrico
Dott. Fabrizio Furlani

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del DLgs. 82/2005

ALLEGATI

Nessuno.

